



UNIVERSITÀ
di VERONA

| | |
|---|---|
| Università degli Studi di Verona | Direzione Affari Generali Albo Ufficiale |
| Atto n. 1181/2019 | n. prot. 413310 |
| Il presente documento è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo | |
| 05/11/2019 | 04/12/2019 |

Decreto Rettorale

Emanazione del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.).

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 1176 del 14 luglio 2017;

VISTO il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) emanato con Decreto Rettorale n. 1898 del 4 novembre 2015;

VISTO il verbale del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo in data 6 giugno 2019 che ha approvato alcune proposte di modifica al Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.);

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'11 giugno 2019 di approvazione delle modifiche al nuovo testo del Regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019, che ha espresso parere favorevole alle modifiche approvate dal Senato Accademico;

VISTO il decreto rettorale n. 7563 del 23 luglio 2019 di emanazione del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo;

CONSIDERATO che è opportuno riallineare il testo del Regolamento emanato con le modifiche apportate dal Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il nuovo Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.), nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2 – Il Regolamento così modificato viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

prof. Pier Francesco Nocini

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO



Indice

| | |
|---|---|
| Art. 1 – Ambito di applicazione | 3 |
| Art. 2 – Finalità e servizi del Centro | 3 |
| Art. 3 – Risorse | 3 |
| Art. 4 – Organi del Centro | 3 |
| Art. 5 – Direttore del Centro | 4 |
| Art. 6 – Consiglio direttivo | 4 |
| Art. 7 – Funzioni del Consiglio direttivo | 4 |
| Art. 8 – Comitato di programmazione | 4 |
| Art. 9 – Funzioni del Comitato di programmazione | 5 |
| Art. 10 – Coordinatore didattico | 5 |
| Art. 11 – Direttore vicario | 5 |
| Art. 12 – Contratti e convenzioni | 5 |
| Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche del regolamento | 6 |



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo è istituito il Centro linguistico di Ateneo. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è un centro di servizi che trova la disciplina del proprio funzionamento nel presente regolamento.

Art. 2 – Finalità e servizi del Centro

1. Il Centro linguistico di Ateneo ha lo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne compresa la lingua italiana per studenti internazionali.

2. Il Centro linguistico di Ateneo persegue i seguenti obiettivi:

a) organizzare cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del Consiglio d'Europa (Quadro Comune di Riferimento Europeo delle Lingue – QCER; Common European Framework of Reference for Languages – CEFR);

b) promuovere la produzione di materiali didattici originali e di procedure di valutazione innovative;

c) promuovere ed organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento linguistico e didattico (teacher training) in coordinamento con altre realtà dell'Ateneo;

d) predisporre materiale aggiornato di supporto all'insegnamento e l'apprendimento delle lingue moderne, fungendo da centro di documentazione;

e) favorire il collegamento con il territorio, fornendo servizi e consulenze ad enti pubblici e privati, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

3. I servizi organizzati dal Centro sono rivolti a:

a) studenti iscritti all'ateneo di Verona;

b) studenti incoming dei programmi di mobilità internazionali;

c) borsisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, iscritti ai corsi di perfezionamento o master e iscritti a corsi singoli dell'Ateneo;

d) docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

e) studenti universitari iscritti presso altri Atenei previa sottoscrizione di appositi accordi con le istituzioni universitarie di riferimento;

f) utenti esterni sulla base del tariffario approvato dal Consiglio direttivo.

4. Il Centro programma e organizza le proprie attività:

a) tenendo conto delle necessità espresse dalle Scuole e dai Dipartimenti dell'Ateneo;

b) mettendo a disposizione risorse umane e materiali;

c) valutando l'opportunità di decentrare i servizi (esercitazioni, test di certificazione e altro) nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, ferme restando di pertinenza del Centro le funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Art. 3 – Risorse

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2 il Centro dispone:

a) del personale responsabile delle esercitazioni di lingua e del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, nonché di eventuali altri tecnici e collaboratori esterni necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di esigenze all'uopo indicate dalle Scuole e dai Dipartimenti;

b) dei locali e delle attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione del Centro, nonché degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione dalle singole Scuole e dai Dipartimenti;

c) di una dotazione ordinaria di funzionamento;

d) di entrate derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici o privati o eventuali altri soggetti, per attività di servizio, di consulenza o per prestazioni tecniche e/o didattiche.

Art. 4 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

a) il Direttore del Centro;

b) il Consiglio Direttivo.

2. Sono ulteriori articolazioni del Centro:

a) il Comitato di Programmazione;

b) il Coordinatore didattico.



Art. 5 – Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro è un docente di ruolo a tempo pieno nominato dal Rettore, sentito il Consiglio direttivo.
2. Il Direttore dura in carica un triennio accademico e non può essere rinominato per più di due mandati consecutivi.
3. Il Direttore:
 - a) ha funzioni di rappresentanza del Centro;
 - b) promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
 - c) propone al Consiglio direttivo la destinazione del budget assegnato al Centro;
 - d) è responsabile delle risorse umane, materiali e finanziarie, assegnate al Centro;
 - e) presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attività del Centro;
 - f) nomina un Direttore vicario tra i docenti del Consiglio direttivo.

Art. 6 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da:
 - a) il Direttore del Centro;
 - b) un docente per ciascuna Scuola, ove costituita, o Dipartimento, designato dal Senato accademico, su proposta rispettivamente della Scuola e dei Dipartimenti;
 - c) un rappresentante eletto tra il personale responsabile delle esercitazioni di lingua;
 - d) due rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti per il Centro in occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche;
 - e) il Coordinatore didattico.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa un'unità del personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante (in assenza di personale tecnico- amministrativo l'organo provvede a designare un segretario verbalizzante fra i presenti).

2. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico ed è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
3. In caso di dimissione o trasferimento, i nuovi componenti del Consiglio direttivo vengono designati secondo le modalità sopra definite per lo scorcio di mandato del Consiglio direttivo stesso.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Direttore.

Art. 7 – Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha poteri di indirizzo generale sull'attività del Centro. In particolare:
 - a) approva entro il mese di giugno di ogni anno il programma dell'attività didattica prevista per l'anno accademico successivo sulla base delle proposte avanzate dal Comitato di programmazione;
 - b) approva la destinazione del budget assegnato al Centro;
 - c) formula proposte, agli organi centrali d'Ateneo, per il potenziamento delle attività e delle strutture del Centro, anche sulla base di richieste provenienti dalla singole Scuole e dai Dipartimenti;
 - d) formula le richieste di ampliamento del personale, atte a garantire il funzionamento del Centro, su proposta del Direttore, sentito il parere del Comitato di programmazione;
 - e) approva i contratti e le convenzioni di cui al successivo art. 12.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni il Consiglio direttivo si avvale delle proposte avanzate dal Comitato di programmazione.

Art. 8 – Comitato di programmazione

1. Il Comitato di programmazione è composto da:
 - a) il Direttore del Centro;
 - b) un rappresentante di Ateneo per ciascuna delle lingue insegnate nel Centro, che non faccia parte del Consiglio direttivo, eletto fra i docenti di ruolo incardinati nell'ambito dei seguenti settori scientifico disciplinari:
 - per lingua francese: L-LIN/03, L-LIN/04
 - per lingua inglese: L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12
 - per lingua spagnola: L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07
 - per lingua russa: L-LIN/21



- per lingua tedesca: L-LIN/13, L-LIN/14

- per lingua italiana: L-FIL-LETT/10, L-FIL-LETT/12, L-LIN/02

c) due rappresentanti eletti tra il personale responsabile delle esercitazioni di lingua. Le modalità di elezione dovranno garantire la rappresentanza, a rotazione, di tutte le diverse aree linguistiche interessate all'attività del Centro;

d) una unità del personale tecnico-amministrativo del Centro individuata dal Direttore tra le persone che si occupano dell'organizzazione delle attività didattiche;

e) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti per il Centro in occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche.

Alle riunioni del Comitato di programmazione partecipa un'unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante (in assenza del personale tecnico-amministrativo l'organo provvede a designare un segretario verbalizzante fra i presenti).

2. Il Comitato di programmazione dura in carica un triennio accademico ed è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca di norma almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti. I componenti del Comitato di programmazione sono rieleggibili per una sola volta.

3. I rappresentanti degli studenti vengono designati contestualmente al rinnovo del Consiglio degli Studenti e coincidono con i rappresentanti designati per il Consiglio direttivo.

4. In caso di dimissione o trasferimento, i nuovi componenti del Comitato di programmazione vengono designati secondo le modalità sopra definite per lo scorcio di mandato del Comitato stesso.

5. Il Comitato di programmazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Comitato di programmazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Art. 9 – Funzioni del Comitato di programmazione

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) designa il Coordinatore didattico fra i rappresentanti eletti, di cui all'art. 8 comma 1, punto b);

b) formula, entro il mese di maggio, la proposta di programmazione dell'attività didattica prevista per l'anno accademico successivo, sulla base delle esigenze espresse nelle delibere assunte dalle Scuole e dai Dipartimenti e comunicate al Centro entro il mese di aprile di ogni anno;

c) formula pareri e presenta proposte al Consiglio direttivo per l'organizzazione e il miglioramento dei servizi offerti dal Centro.

Art. 10 – Coordinatore didattico

1. Il Coordinatore didattico, designato dal Comitato di programmazione (art. 9, comma 1, punto a), è responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche.

In particolare:

a) coordina e gestisce le attività didattiche del Centro nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione annuale, coadiuvato dai rappresentanti di lingua eletti nel Comitato di programmazione e in stretta collaborazione con il Direttore;

b) garantisce il coordinamento del personale responsabile delle esercitazioni, attraverso la convocazione di riunioni periodiche;

c) supporta il Direttore nella disamina e gestione di richieste di attività non già previste dalla programmazione annuale (sessioni straordinarie di esami, corsi intensivi, corsi dedicati a specifici gruppi di utenti, ecc.).

Art. 11- Direttore vicario

1. E' designato dal Direttore fra i docenti del Consiglio direttivo (Art. 6, comma 1, punto b) e lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

2. La designazione è comunicata al Rettore che provvede con proprio decreto alla nomina del Direttore Vicario.

Art. 12 – Contratti e convenzioni

1. Mediante appositi contratti e convenzioni, il Centro potrà fornire servizi e consulenze a enti pubblici e privati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, fatti salvi i compiti istituzionali prioritari dell'Ateneo.



2. Il Centro, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può fornire servizi di traduzioni scritte e parlate, registrate, differite o consecutive, servizi di interpretariato, consulenze ed interventi che necessitino dell'uso strumentale delle lingue straniere.
3. Le tariffe dei servizi elencati al punto 2) offerti dal Centro per utenti esterni sono approvate dal Consiglio direttivo del Centro.

Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Le modifiche del presente regolamento sono proposte dal Consiglio direttivo del Centro a maggioranza assoluta dei propri componenti e approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.